



Unione di Comuni
valdarno**e**valdisieve

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

**Approvato con
delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni n. 18
del 3/8/2016**

**Modificato con
delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni n. 11
del 10/05/2018**

ARTICOLO 1 - FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina - nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n°446 - le entrate relative ai tributi, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivanti dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Unione ad eccezione di quelle derivanti dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) *ridurre gli adempimenti dei cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;*
 - b) *ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale dell'Ente, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;*
 - c) *individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità;*
 - d) *potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.*
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si fa riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e dell'aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva. In mancanza dei regolamenti dei singoli servizi, ovvero per le parti da questi non disciplinate, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, l'Ente – mediante gli organi competenti stabiliti dalla vigente normativa – delibera le aliquote, le tariffe ed i prezzi entro i limiti previsti dalla legge e secondo le previsioni regolamentari in materia.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata adozione di deliberazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi vigenti.

ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio , per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. Con la deliberazione di cui al precedente art.3, c.1, si stabilisce anche la misura delle detrazioni, delle agevolazioni e delle riduzioni.
3. Eventuali e successive modificazioni dei regolamenti, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per

l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 5 - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il Consiglio adotta il regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di rettifica, di revoca o di rinuncia all'imposizione.
2. L'autotutela viene esercitata sulla base di criteri di economicità deducibili dal rapporto fra l'importo recuperabile ed i costi connessi all'attivazione della procedura amministrativa oppure alla difesa in fase di contenzioso.
3. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio adotta il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili:
 - a) *delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;*
 - b) *delle entrate relative a servizi a domanda individuale, i funzionari individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del servizio relativo;*
 - c) *per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati da singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di tale specifica, i responsabili del servizio relativo.*
2. Spetta alla Giunta la funzione di indirizzo e di programmazione da esercitarsi al momento dell'assegnazione delle risorse, specificatamente con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il responsabile dell'entrata:
 - a) *segue, nell'ambito della gestione dell'entrata stessa, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;*
 - b) *cura tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato;*
 - c) *appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva attraverso l'eventuale sottoscrizione di ingiunzioni di pagamento;*
 - d) *cura il contenzioso;*
 - e) *dispone i rimborsi;*
 - f) *in caso di gestione affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;*
 - g) *esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo o la gestione dell'entrata.*
4. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione è notificata al cittadino mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e deve contenere l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, di termine ed organo competente per il riesame in autotutela ovvero per la ricezione dell'eventuale impugnativa del contribuente.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie, il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate, anche coattiva, avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. La gestione delle entrate dell'ente è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446:
 - a) *gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - b) *affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - c) *affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;*
 - d) *affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;*
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
5. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'Ente e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.
6. Nel caso di riscossione mediante ruolo, i funzionari responsabili appongono il visto di esecutorietà per la riscossione delle entrate di loro competenza. L'iscrizione a ruolo consiste nella formazione di un elenco da trasmettersi al concessionario della riscossione, che notifica ai contribuenti la cartella esattoriale, suddividendo, qualora previsto, l'importo in rate. Il ruolo deve contenere l'origine ed il titolo del credito.
7. I regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione. La relativa procedura viene attuata dal funzionario responsabile, ove individuato, ovvero dal responsabile del servizio competente.
8. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il responsabile di servizio ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.
9. Le somme non versate spontaneamente dai contribuenti, nei confronti dei quali è stato emesso avviso di accertamento con le modalità di cui all'art.9, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso (salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione), sono rimosse coattivamente:
 - a) mediante ruolo *oppure*
 - b) mediante ingiunzione fiscalesecondo le vigenti disposizioni di legge in materia
10. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni e interessi, non supera € 50,00.
11. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente entro il terzo anno successivo quello in cui l'accertamento è diventato definitivo.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

1. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:

- a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;*
 - b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;*
 - c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;*
 - d) l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente;*
 - e) l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;*
 - f) l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;*
 - g) l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;*
 - h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.*
2. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.
 3. Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un ente diverso.
 4. Per i crediti diversi da quelli a carattere tributario, si applicano le sanzioni eventualmente previste dalle normative regolamentari o dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO – CONTENZIOSO

1. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti a carico dei contribuenti e degli utenti, nei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le singole entrate.
2. Per le entrate tributarie, l'Ente procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Con tale avviso l'Ente notifica anche la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. La notifica deve essere effettuata nelle forme di legge.
4. Il funzionario responsabile, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, tenendo conto di contingenti necessità organizzative dell'Ente, verificandone l'economicità o, in caso contrario, esternalizzando in parte o completamente le attività di controllo, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
5. Le attività di controllo e verifica dei tributi possono essere effettuate anche nelle forme associative previste dalla legge.

6. Al fine dell'esercizio del proprio potere di controllo e di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, purché non in possesso dell'Ente stesso né di altra amministrazione pubblica, nonché inviare al contribuente questionari di carattere specifico, da restituire entro 60 giorni. L'inadempienza di tale obbligo è sanzionabile, ai sensi di legge.
7. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992¹.
8. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con i Comuni dell'Unione, mediante apposita struttura.
9. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
10. Nel caso in cui la difesa dell'Ente nel contenzioso tributario sia assunta da un dipendente anziché conferita ad un professionista esterno, ai sensi del D.Lgs. 31-12-1992 n°546 (specificatamente dell'art.11, comma 3² e dell'art.15³) allo stesso spetta il compenso di cui all'art.69 del D.P.R. 13-5-1987 n. 268⁴ erogato nella misura dell'80% di quanto liquidato a titolo di spese di giudizio a favore dell'ente.

ARTICOLO 10 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI - RIMBORSI

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi gestiti dall'Ente secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo nonché di altri tributi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento⁵, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - c) *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta.*
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, presentando dichiarazione analoga nelle modalità e nei termini.

¹ Tale decreto stabilisce che le controversie relative ai tributi locali sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, l'iscrizione di ipoteca o il fermo di beni mobili, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonoma impugnabilità.

² Si tratta di una serie di disposizioni sul processo tributario. Il citato comma recita: *Capacità di stare in giudizio*. 3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

³ L'articolo in oggetto recita: *Spese del giudizio*. 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese (*omissis*). 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. (*omissis*) 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

⁴ L'articolo in oggetto recita: *Spese del giudizio*. 1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese (*omissis*). 2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. (*omissis*) 2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

⁵ Tale articolo stabilisce che al personale esercitante la funzione di legale dell'ente spettano i compensi professionali "*recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente*".

⁶ Tale termine è valido per tutti i tributi dell'ente che vengono versati in modo spontaneo, fermo restando che – in caso di riscossione tramite ruolo – è necessaria l'approvazione dell'ente, che dovrà effettuare l'eventuale scarico.

5. La compensazione è ammessa per entrate non tributarie se prevista da specifici regolamenti.
6. E' facoltà del contribuente, comunque, presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
7. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è:
 - a) *per le entrate tributarie di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;*
 - b) *per le altre entrate è pari al termine di prescrizione decennale, ove non diversamente previsto da leggi o regolamenti specifici.*

ARTICOLO 11 – VERSAMENTI - IMPORTI MINIMI

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie che l'ufficio dell'Unione dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si procede all'emissione di avviso di accertamento o ingiunzione fiscale qualora l'ammontare – comprensivo di interessi e sanzioni - non superi € 50,00.
2. Parimenti, l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso, né effettua rimborsi d'ufficio se l'importo comprensivo degli interessi non supera € 50,00.

ARTICOLO 12 – INTERESSI

1. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita nella misura del tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con delibera della Giunta, i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
2. Su richiesta dell'interessato e nel caso sia stato emesso avviso di accertamento, ovvero entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione per le entrate non tributarie, il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre il pagamento della medesima (comprensivo di interessi, nella misura di legge, e di eventuali sanzioni) in rate di pari importo da estinguersi, di norma, nell'arco di 18 mesi per importi non superiori a 10.000,00 euro, di 36 mesi per importi compresi fra 10.000,00 e 20.000,00 euro, di 60 mesi per importi compresi fra 20.000,00 e 40.000,00 euro, di 84 mesi per importi superiori a 40.000,00 euro.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora l'interessato effettui il pagamento, entro lo stesso termine, delle rate scadute, può richiedere un nuovo piano di rateizzazione e riprendere i pagamenti.
4. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
5. Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo, possono essere concesse nel caso in cui la somma dell'imposta non versata sia pari o superiore ad € 1.000,00, salvo che non ricorrano situazioni di particolare e grave difficoltà, da valutarsi da parte del funzionario responsabile.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle singole disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.
 2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia.
-

SOMMARIO

<u>ARTICOLO 1 - FINALITA'</u>	2
<u>ARTICOLO 2 - DISCIPLINA DELLE ENTRATE</u>	2
<u>ARTICOLO 3 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI</u>	2
<u>ARTICOLO 4 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI</u>	2
<u>ARTICOLO 5 - AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE</u>	3
<u>ARTICOLO 6 - RESPONSABILI DELLE ENTRATE</u>	3
<u>ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA</u>	4
<u>ARTICOLO 8 - SANZIONI</u>	4
<u>ARTICOLO 9 - ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO – CONTENZIOSO</u>	5
<u>ARTICOLO 10 - COMPENSAZIONE FRA CREDITI E DEBITI - RIMBORSI</u>	6
<u>ARTICOLO 11 – VERSAMENTI - IMPORTI MINIMI</u>	7
<u>ARTICOLO 12 – INTERESSI</u>	7
<u>ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI</u>	7
<u>ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</u>	8
